

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1351

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2007

Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria,
Sant’Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione
Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna

ONOREVOLI SENATORI. - Il 17 e 18 dicembre 2006 si è svolto il *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2006, con cui i cittadini dei comuni marchigiani di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo sono stati chiamati alle urne per pronunciarsi sul referendum indetto ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione per consentire che i predetti comuni si staccassero dalla provincia di Pesaro - Urbino (Marche) per essere aggregati a quella di Rimini (Emilia-Romagna).

Dai dati raccolti è emerso che si sono recati alle urne 11.079 cittadini su 16.410 e, considerato che 1.997 sono residenti all'estero, si è raggiunto lo straordinario *quorum* del 67,51 per cento, con una percentuale di «sì» pari al 56,13 per cento del totale e dell'83,91 per cento dei votanti.

L'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 21 dicembre 2006, ha accertato, a norma dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 352, che alla suddetta votazione il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa sul quesito sottoposto a *referendum* popolare non è risultato inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei suddetti comuni e pertanto ha dichiarato che il risultato è stato favorevole al distacco territoriale dei medesimi comuni dalla regione Marche ed alla loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Tale risultato è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2006.

L'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legi-

slativa del popolo» stabilisce che «il Ministro dell'Interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* presenta al Parlamento il disegno di legge ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione».

Giova evidenziare che il termine di 60 giorni ivi previsto è di imminente scadenza e che ogni ulteriore inerzia nell'approvazione di una legge che concretizzi il risultato ottenuto con il *referendum* violerebbe la scelta delle popolazioni dei comuni della Valmeceschia sopra elencati, che democraticamente si erano espresse a larghissima maggioranza con il suddetto *referendum*.

I sette comuni interessati dal nostro disegno di legge fanno parte del Montefeltro, il cui territorio appartiene in parte alla provincia di Rimini, in parte alla Repubblica di S. Marino, ma soprattutto alla provincia di Pesaro - Urbino, anche se dal punto di vista economico e funzionale esso grava totalmente su Rimini.

Anche le attuali vie di comunicazione fanno raggiungere Rimini in tempi enormemente più brevi rispetto a quelli necessari per arrivare a Pesaro.

Di qui l'esigenza di essere aggregati alla provincia di Rimini per i tanti cittadini che hanno la necessità di rivolgersi ad uffici riminesi quali, tra i tanti altri, la questura e la prefettura, di gran lunga più comodi rispetto alle omologhe istituzioni presenti a Pesaro.

Questo però non è l'unico aspetto che fa rivendicare ai Feltriani la propria appartenenza alla Romagna.

Occorre ripercorrere brevemente la storia di questo territorio che ha preso il nome dell'antico Mons Faretri (attuale S. Leo), dove sarebbe esistito un tempio dedicato a Giove

Feretro. È sempre stato un territorio di confine e di traffici: in epoca preistorica era uno snodo tra il Tirreno e l'Adriatico. Nel IX secolo avanti Cristo di lì passava la «via dell'ambra» che andava in Toscana. Nel VI - VII secolo venne riconosciuta come diocesi, alla quale appartennero più tardi anche le valli del Savio e del Foglia, oggi rispettivamente forlivesi e riminesi. La morfologia del paesaggio non ha mai favorito il legame del Montefeltro con i paesi al di là dell'Appennino, vedi Urbino, e questo ha forse accentuato il nascere di interessi particolari che resero inattuabile una vera unità politica del territorio. Sebbene si riconoscessero nell'unica diocesi del Montefeltro, le varie comunità all'interno conservarono per molto tempo significative forme di autonomia; S. Marino l'ha conservata addirittura fino ad oggi. Nel 1300 i vari centri furono sottomessi dal comune di Rimini. A vicende alterne passarono in mano ai Montefeltro e poi tornarono nell'influenza riminese con i Malatesta in espansione fino al XV secolo.

Successivamente il Montefeltro venne assoggettato dallo Stato della Chiesa; durante questo periodo rimase pressoché isolato per via della penuria di vie di comunicazione e tutte le sue funzioni decadde. Durante la parentesi napoleonica, con proclama del 6 giugno 1799, venne dichiarato facente parte della Romagna. Nel 1808 venne invece aggregato ancora alla provincia di Urbino, salvo tornare alla Romagna dopo due anni. Ritornato a governare lo Stato della Chiesa, nel 1816 il Montefeltro venne aggiudicato alla provincia di Urbino. Di quest'atto «contro natura», come testimoniano i documenti relativi al periodo, i Feltriani non si davano giustificazione. Il consiglio comunale di S. Agata Feltria, ad esempio, trasmise nel 1851 voto di aggregazione alla provincia di Forlì, ma il Governo, per inerzia burocratica, non diede corso alla seppur forte richiesta. Il

12 giugno 1859 si formò a Bologna la Giunta centrale di Governo, ma nonostante S. Agata vi avesse fatto adesione come gli altri municipi romagnoli, venne tagliata fuori. La popolazione era sul punto di insorgere, ma la via pacifica prevalse poiché in quel momento apparve come il modo più opportuno per raggiungere lo scopo desiderato. L'essere a pochi passi dal confine acuiva però l'insofferenza verso uno Stato, quello pontificio, che non lesinava minacce e persecuzioni. Molti contatti con la Romagna avvennero con la copertura della Società delle Miniere Zulfuree di Romagna la quale possedeva oltre quelle del territorio romagnolo, anche due miniere nel Montefeltro. Le speranze vennero poi riposte, ma senza risultati, nel nuovo governatore di Modena, Parma e Piacenza, Luigi Carlo Farini, al quale venne affidato, con delibera dell'Assemblea costituente romagnola, anche il governo della Romagna. Come si evince da un fascicolo manoscritto del 1866 compilato da don Eugenio Calleri, non appena il re Vittorio Emanuele II ebbe sconfitto nel 1859 gli Austriaci, il popolo inalberò il vessillo sabauda chiedendo di essere riunito alla Romagna, ma la polizia pontificia impedì qualsiasi moto rivoluzionario. Gli stessi reclami furono fatti dopo l'8 settembre 1860, data in cui le truppe regie entrarono nelle Marche. Ma per volere o inerzia di Roma con il papato prima, e sempre per volere di Roma dopo con il re o con la Repubblica, le richieste legittime del Montefeltro non hanno ancora trovato risposta.

Per tali ragioni confidiamo in una rapida approvazione di questo nostro disegno di legge che risponde alle attese dei tanti cittadini del Montefeltro che, con il *referendum*, hanno manifestato in modo assolutamente democratico, trasparente ed inconfutabile le loro legittime aspettative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I comuni marchigiani di San Leo, Penabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Castel delci e Maiolo sono distaccati dalla regione Marche ed aggregati alla regione Emilia-Romagna nell'ambito della provincia di Rimini.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o le integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultino strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le province di Pesaro-Urbino e di Rimini procedono d'intesa, con propri atti, agli adempimenti necessari ai fini dell'attuazione del comma 1.

4. Qualora, entro il termine di cui al comma 3, le province di Pesaro-Urbino e di Rimini non abbiano adottato gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali, il Ministro dell'interno nomina un commissario *ad acta* per procedere ai relativi adempimenti.